



**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
Manuale Informativo

LE PRIVATIVE INDUSTRIALI.....	3
IL BREVETTO	3
CHE COS'È UN'INVENZIONE.....	4
LE INVENZIONI BREVETTABILI.....	4
I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ	4
COSA PUÒ FARE IL RICERCATORE (ANCHE AFFERENTE) INFIM.....	4
LA PROPRIETÀ DEL BREVETTO.....	5
LO SFRUTTAMENTO DI UN BREVETTO.....	6
IL DEPOSITO IN ITALIA DI UNA DOMANDA DI BREVETTO.....	6
LA DATA DI PRIORITÀ.....	7
NULLITÀ E DECADENZA DEL BREVETTO:	7
L'ESTENSIONE ALL'ESTERO: LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI	7
IL DEPOSITO DI UN BREVETTO EUROPEO	8
IL DEPOSITO DI UN BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)	8
IL MARCHIO	9
QUALI SEGNI POSSONO COSTITUIRE UN MARCHIO, REQUISITI DI VALIDITÀ	9
LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO	9
DIRITTO D'AUTORE.....	10
DIRITTO D'AUTORE E LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE).....	10

La protezione della proprietà intellettuale

Per protezione della proprietà intellettuale si intende un complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano.

Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di alcuni strumenti giuridici, chiamati privative, che permettono di sfruttare sul mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.

Le privative industriali sono, il brevetto protegge le invenzioni, il diritto d'autore tutela le opere d'ingegno di carattere creativo e le pubblicazioni in genere, il marchio salvaguarda la proprietà dei simboli identificativi di linee di prodotti, di processi produttivi, di azioni commerciali ecc.

Le Privative Industriali

Esiste un numero limitato di privative industriali, quindi non tutto può essere protetto attraverso privative. La regola è che al di fuori delle privative esiste il regime della libera concorrenza.

Ciò implica che copiare il prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente costituisce un atto di concorrenza sleale.

Le privative industriali sono:

Brevetto per Invenzione: protegge le invenzioni nuove ed originali riguardanti un prodotto od un procedimento atto ad essere applicata in campo industriale (durata 20 anni).

Modello di utilità: protegge i nuovi modelli atti a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità d'uso o d'impiego (durata 10 anni).

Modello ornamentale: protegge i nuovi disegni o i modelli che conferiscono ai prodotti industriali un carattere individuale, grazie ad una particolare forma od a particolari combinazioni di linee, colori od altri elementi (durata 25 anni, rinnovabile ogni 5).

Topografia di un circuito a semiconduttori: protegge una serie di disegni correlati, rappresentanti lo schema tridimensionale di cui si compone un circuito a semiconduttori (durata 10 anni).

Nuova varietà vegetale: varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti (durata 15 anni; 30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).

Marchio: nuova parola, figura o segno atto a distinguere prodotti o merci, al fine di identificarli, individuando l'azienda produttrice (durata 10 anni rinnovabile).

Diritto d'autore: tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore. (durata 70 anni dopo la morte dell'autore).

Il brevetto

Il brevetto è un titolo mediante il quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento commerciale del trovato, *consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne o farne oggetto di commercio* nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

La domanda di brevetto è accompagnata da un documento che si compone di un preambolo, di una descrizione del trovato completa di figure ed esempi di realizzazione, e di una serie di dichiarazioni dette rivendicazioni, le quali costituiscono il nucleo del brevetto stesso: *infatti, queste ultime forniscono un'esposizione articolata dei dettagli dell'idea di soluzione e, quindi, definiscono la portata del monopolio richiesto col brevetto.*

Che cos'è un'invenzione

L'invenzione è considerata come la *soluzione originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale*. L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza ma nella sua funzione ed utilità pratica. In genere si distingue tra invenzione e scoperta, definendo quest'ultima come un risultato di una ricerca diretta a determinare leggi e principi di funzionamento del mondo fisico ed in quanto tale non brevettabile. L'invenzione riguarda la sfera tecnologica mentre la scoperta riguarda la scienza.

Non tutte le tipologie d'invenzioni sono brevettabili.

Le invenzioni brevettabili

Le invenzioni che possono essere brevettate appartengono a tipologie che evolvono con il progresso tecnico-scientifico: si tratta di un sistema aperto a nuove tipologie di invenzioni, fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla legge.

Possono costituire oggetto di brevetto un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale; anche l'applicazione tecnica di un principio scientifico può essere brevettata, purché essa dia origine ad applicazioni industriali.

La legislazione indica esplicitamente soltanto quali sono le invenzioni non brevettabili; e cioè: le teorie scientifiche, le leggi fisiche, le formule ed i metodi matematici, i principi ed i metodi per attività intellettuali, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale.

I programmi per elaboratori elettronici, non aventi applicazioni "hardware" o industriali, non sono in genere brevettabili, ma i relativi codici possono essere protetti dal diritto d'autore.

I requisiti di brevettabilità

Affinché un'invenzione sia suscettibile di valida brevettazione, essa deve soddisfare i requisiti di *novità, originalità, applicabilità industriale e liceità*.

Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Originalità: il trovato non deve risultare ovvio agli occhi di un tecnico esperto del settore; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dal "carattere individuale".

Applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

Liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.

Tutto questo implica che l'invenzione deve essere nuova, e non evidente ad un tecnico esperto del settore; è ovvio che *qualsiasi divulgazione del trovato, precedente alla data di deposito della domanda di brevetto, toglie alla stessa il requisito della novità e pregiudica la validità del brevetto*.

Cosa può fare il ricercatore (anche afferente) INFM

L'inventore, qualora pervenga ad un'idea che potrebbe essere brevettata, può richiedere ad INFM di esaminarla (www.infm.it/It/Ttarea/Brevetti/): l'Istituto verifica tramite l'Ufficio Brevetti, anche attraverso

indagini su banche dati, che l'idea abbia i requisiti di novità, originalità ed industrialità necessari affinché sia brevettabile; inoltre, occorre tenere presente quanto segue:

- spesso, l'inventore non considera eventuali idee inventive intermedie che potrebbero avere un valore commerciale molto elevato: è importante informare il l'Ufficio Brevetti già durante le fasi di sviluppo e perfezionamento dell'invenzione, perché in questo modo si ha il tempo di valutare meglio la portata industriale delle invenzioni e si possono avviare contatti preliminari con le industrie;
- l'inventore in genere prende in considerazione la possibilità di brevettare soltanto quando la sua invenzione è stata completamente perfezionata, non considerando che:
 - i vantaggi economici derivanti da un'invenzione sono tutti del primo che la brevetta;
 - una valida idea inventiva brevettata "subito" vale molto di più di un'idea inventiva perfezionata, ma brevettata "poi".
- gli inventori non devono assolutamente divulgare notizie relative all'invenzione prima di essere brevettata, né attraverso pubblicazioni di qualsiasi genere, né attraverso esposizioni orali pubbliche: *la riservatezza delle informazioni è fondamentale per la validità del brevetto.*

La proprietà del brevetto

Gli inventori hanno il diritto inalienabile e non trasferibile di essere riconosciuti *autori del brevetto*. Tuttavia, *la proprietà* del brevetto, che garantisce i diritti di sfruttamento commerciale dell'invenzione, spetta al *titolare* del brevetto, che non è necessariamente l'inventore del trovato e può essere una o più persone fisiche e/o giuridiche.

La *titolarità* del brevetto in Italia è regolata ai sensi del "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali" (Articolo 18 e segg. di cui al Capo II, Titolo II del R.D. del 29 giugno 1939, N.11).

La legge sancisce che la titolarità del brevetto spetta sempre all'autore dell'invenzione salvo per quanto concerne le invenzioni realizzate da un lavoratore dipendente, per le quali valgono le seguenti precisazioni:

- se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore;
- se, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto anche ad un equo premio;
- se l'invenzione sia stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione sul brevetto, ovvero ha diritto ad acquistarlo, ad un prezzo da concordare.

Inoltre, per quanto riguarda i dipendenti di Università o Enti pubblici di ricerca, la legge 383/01 stabilisce che il ricercatore diventa proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore.

INFM offre ai ricercatori che abbiano realizzato invenzioni a partire da ricerche finanziate dall'Istituto un servizio per la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale che comprende le fasi di analisi dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione e di protezione brevettuale, alle quali seguono le fasi di ricerca di mercato e di trasferimento della tecnologia in ambito industriale attraverso le azioni dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico e del Network Applicativo e Industriale.

Per poter usufruire di tale servizio, i ricercatori devono cedere la proprietà dell'invenzione a INFM sottoscrivendo un apposito atto di cessione.

INFM, per contro, riconosce agli inventori il 50% del ricavo netto derivante da ogni operazione di sfruttamento del brevetto, nel rispetto di quanto disposto dalle singole convenzioni vigenti fra INFM e le Università di appartenenza degli afferenti.

In linea con quanto disposto dalla legge 383/01, i ricercatori che hanno realizzato invenzioni derivanti da ricerche finanziate da INFM e che non sottoscriveranno l'atto di cessione dovranno informare INFM garantendo all'Istituto il 50% dei ricavi netti derivanti dalle azioni di sfruttamento del brevetto che essi potranno intraprendere.

Lo sfruttamento di un brevetto

La produzione ed il possesso di proprietà intellettuale è, per un ente di ricerca o per un soggetto privato, di fondamentale importanza nella gestione e nel conseguimento di proficue collaborazioni con le industrie.

Le azioni che si possono intraprendere al fine di sfruttare economicamente un brevetto sono numerose:

- fabbricazione e vendita del prodotto in esclusiva
- concessione di licenze di sfruttamento in esclusiva o in compartecipazione
- commesse e consulenze collegate allo sfruttamento industriale del brevetto con ricadute sulle attività di ricerca
- cessione del brevetto

ciò può comportare numerosi vantaggi, tra i quali:

- condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie
- aumento di prestigio - Ottenimento di commesse e finanziamenti
- effetto stimolante nei confronti dell'attività di ricerca e sviluppo
- conquista di una posizione dominante.

Il deposito in Italia di una domanda di brevetto

La domanda di brevetto deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure direttamente presso un Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio ed Artigianato U.P.I.C.A. (Camera di Commercio).

Alla domanda devono essere allegati una descrizione dell'invenzione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria, le rivendicazioni e i disegni; l'attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa.

Detti uffici riceventi redigono un verbale di deposito identificante il richiedente, l'invenzione e la data del deposito. La data di deposito è il riferimento temporale riconosciuto per la rivendicazione dei diritti di priorità e per la successiva valutazione di novità conseguente ad una domanda di estensione del brevetto nei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi.

L'Ufficio Italiano effettua soltanto un esame formale al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi.

Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio Italiano provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto. L'Ufficio Italiano Brevetti, al contrario di quanto accade in quasi tutti gli altri paesi del mondo non effettua un esame dei requisiti di brevettabilità delle domande di brevetto. Per questo motivo INFM effettua in proprio l'esame dei requisiti di brevettabilità delle invenzioni.

Il pagamento delle tasse avviene sia al deposito della domanda di brevetto, sia annualmente, al fine di mantenere la validità del brevetto.

I costi per il deposito ed il mantenimento in Italia di un brevetto per invenzione industriale sono i seguenti (in euro):

tassa per il deposito, variabile in base al numero di pagine necessarie: da Euro 162.68 (fino a 10 pagg.) a Euro 730.79 (oltre le 100 pagg.);

tassa per mantenere in vita il brevetto: da Euro 12.91 (I° anno) a Euro 568.10 (oltre il XV° anno).

A questi costi devono essere aggiunti gli onorari di consulenza professionale per la stesura e la presentazione della domanda di brevetto da parte di un accreditato studio professionale.

La data di priorità

la Convenzione di Parigi, a cui ad oggi aderiscono 157 stati, regola il "diritto di priorità": ogni cittadino dei paesi contraenti, possessore di una domanda di brevetto nel proprio paese, può, entro un anno, estendere tale domanda ad altri paesi contraenti rivendicando come data di nascita dell'invenzione la data di deposito della domanda nel paese d'origine ("data di priorità"); l'esame di novità per la domanda di estensione sarà compiuto alla luce dello stato della tecnica antecedente alla data di priorità e non alla data di deposito della domanda di estensione.

Ne deriva un considerevole vantaggio per chi intenda depositare una o più domande di brevetto all'estero a seguito del deposito di una domanda di brevetto italiana. Il titolare del brevetto italiano, infatti, ha tempo un anno per decidere se gli convenga investire denaro in altri brevetti esteri per la stessa invenzione, potendo nel frattempo pubblicare o commercializzare la propria invenzione senza che tali divulgazioni pregiudichino la novità delle future domande di brevetto estere.

Nullità e decadenza del brevetto:

Il brevetto per invenzione può essere dichiarato nullo da una sentenza di un tribunale ordinario, qualora il giudice in corso di causa abbia accertato che sussistano le seguenti condizioni:

- è privo dei requisiti di brevettabilità
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Il brevetto decade automaticamente se:

- non vengono corrisposte le tasse entro i termini;
- il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

L'estensione all'estero: le convenzioni internazionali

Il deposito di un brevetto all'estero o l'estensione di un brevetto nazionale all'estero può avvenire per via nazionale, ovvero depositando in ogni stato d'interesse una domanda di brevetto avente per oggetto la stessa invenzione, oppure, in genere più convenientemente, seguendo procedure unificate di deposito regolate da convenzioni internazionali. Le più importanti:

la Convenzione sul Brevetto Europeo (1973) è stata sottoscritta dai paesi della CEE e da altri paesi europei. Con essa è stato istituito l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), con sede principale a Monaco di Baviera, e il Brevetto Europeo, che dà luogo a una procedura centralizzata di concessione dei brevetti nei singoli paesi contraenti.

Il brevetto europeo conferisce al titolare, negli stati contraenti od aderenti designati, gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto ottenuto negli stessi stati. Ciò significa che esso non è comunque un titolo uniforme in quanto soggetto alle leggi, alle tasse ed agli organi giuridici delle singole nazioni aderenti alla Convenzione.

il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (1978) è un trattato multilaterale gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra. Esso consente ai cittadini dei paesi contraenti (89 al gennaio 1997) di estendere il brevetto agli Stati membri designati, attraverso il deposito di un'unica domanda iniziale. Il PCT (Patent Cooperation Treaty) non elimina la necessità di continuare la procedura per il rilascio in ogni Stato designato, però ne facilita il proseguimento. Sebbene l'esame formale e la ricerca documentale internazionale siano effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura, il rilascio del brevetto resta di esclusiva competenza dell'Ufficio Nazionale designato.

Il deposito di un Brevetto Europeo

La procedura per ottenere un brevetto europeo dura mediamente dai tre ai cinque anni e si articola nelle seguenti fasi:

- deposito della domanda direttamente all'Ufficio europeo dei brevetti o all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a cui segue un esame formale della domanda;
- ricerca di novità condotta dalla divisione di ricerca dell'Aja mediante la consultazione di apposite banche dati;
- pubblicazione della domanda (al diciottesimo mese, a partire dalla data di deposito o di priorità secondo il termine che scade prima);
- esame di novità ed originalità durante questa fase la divisione di esame di Monaco valuta i requisiti di brevettabilità
- concessione del brevetto, con successive validazioni nazionali o rigetto della domanda;
- opposizione (eventuale) entro nove mesi dalla data di rilascio.

Nella domanda di brevetto europeo si devono indicare espressamente i paesi per i quali si richiede il deposito; ovviamente il costo totale varia in funzione del numero di paesi prescelti.

Il deposito di un Brevetto Internazionale (PCT)

Il deposito di un brevetto PCT necessita di un iter che si compone di due fasi distinte:

Prima fase (capitolo I della Convenzione)

- Esame formale della domanda.
- Presentazione di una domanda internazionale valida per tutti i paesi designati. Per i cittadini italiani gli uffici competenti sono l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Ufficio Brevetti Europeo.
- Effettuazione di una ricerca internazionale unica. Per le domande depositate dai residenti in Italia, soltanto l'Ufficio Europeo dei Brevetti è incaricato;
- Pubblicazione del *rapporto internazionale di ricerca* entro sedici mesi dal deposito della domanda PCT o dalla data di priorità Tale rapporto è il risultato della ricerca delle anteriorità esso permette di valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei vari paesi designati e di decidere quindi se proseguire la domanda o ritirarla prima della sua pubblicazione.
- Pubblicazione della domanda di brevetto al termine del diciottesimo mese dalla data di priorità

Al termine della prima fase, il depositante può scegliere di abbandonare la procedura PCT e di proseguire con la procedura delle fasi nazionali per l'esame separato nei vari paesi, dove si eseguono i depositi entro venti mesi dalla data di priorità. Nel caso si volesse continuare la procedura internazionale, si passa ad una seconda fase dell'iter brevettuale.

Seconda fase (capitolo II della Convenzione)

- Esame preliminare internazionale di brevettabilità (da concludere entro trenta mesi dalla data di priorità) che si basa sul rapporto di ricerca ed esprime un parere sulla brevettabilità del trovato. Il risultato dell'esame non sostituisce (ma aiuta) gli esami nazionali eventuali.
- Fine della procedura unificata internazionale ed inizio delle fasi nazionali di valutazione del brevetto.

Il Marchio

Il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un segno di riconoscimento dei prodotti e dei servizi di un'impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizi di imprese concorrenti. Sotto il profilo commerciale, il marchio è uno strumento che serve a proteggere il rapporto tra l'impresa e la propria clientela da possibili indebite ingerenze della concorrenza.

Naturalmente, il marchio può essere veicolato attraverso appropriate operazioni pubblicitarie per diffonderne la conoscenza e, per esempio, per associare ad esso (e dunque al prodotto o al servizio che esso contraddistingue) una determinata identità costituita da certi caratteri di qualità o di affidabilità o di salubrità ecc.

Quali segni possono costituire un marchio, requisiti di validità

In Italia, l'art. 16 legge marchi stabilisce le categorie di segni per cui si può richiedere protezione tramite la registrazione di un marchio.

Può essere oggetto di un marchio qualsiasi segno purché sia suscettibile di essere rappresentato graficamente. Ad esempio possono costituire oggetto di un marchio, anche in combinazione tra loro: parole, disegni, lettere dell'alfabeto, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni di colore.

Tuttavia, all'atto della registrazione, il marchio deve risultare nuovo ed deve possedere capacità distintiva, pena la nullità del marchio stesso.

Per quanto concerne la novità non devono esistere parole, figure o segni noti ai consumatori: o come espressioni comunemente usate per prodotti di diversa provenienza, oppure come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere. Inoltre, a prescindere dalla conoscenza dei consumatori, non devono esistere altri marchi registrati da altri per prodotti dello stesso genere.

Per ciò che riguarda la capacità distintiva: il marchio deve essere idoneo ad identificare un determinato prodotto o servizio nell'ambito di alcune determinate categorie di prodotti e servizi. Dunque il marchio dovrà essere diverso dalla denominazione generica del prodotto o del servizio ed anche da qualsiasi segno idoneo a significare quel tipo di prodotto o servizio, le sue qualità o la sua destinazione.

La registrazione di un Marchio

Il diritto esclusivo attribuito dal marchio ha un'efficacia territorialmente limitata ai paesi nei quali il marchio viene registrato. Pertanto, se si desidera una tutela a livello internazionale occorre registrare il marchio nei paesi di proprio interesse, secondo le modalità disponibili: deposito nazionale, deposito internazionale, deposito di marchio comunitario.

In Italia, alla registrazione di un marchio si procede depositando domanda rivolta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda può essere depositata anche presso le camere di commercio locali, che provvedono ad inoltrarla all'Ufficio.

La domanda dovrà contenere un esemplare del marchio e l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, con riferimento alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.

Ogni domanda può avere per oggetto un solo marchio.

Diritto d'autore

Il diritto d'autore riguarda la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. Inoltre, esso tutela i programmi per elaboratore.

Il diritto d'autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore.

A differenza delle altre privative industriali, il diritto di cui l'autore è titolare si origina quando nasce l'opera e non deve essere richiesto e concesso a seguito di una procedura amministrativa.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti della legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, o modificazione che possa essere di pregiudizio del suo onore.

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio.

Diritto d'autore e la Società Italiana degli autori ed Editori (SIAE)

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Essa svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all'estero, attraverso le Società d'autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L'adesione alla SIAE (attraverso l'iscrizione o il mandato) è libera e volontaria. L'autore può autonomamente decidere di servirsi dell'intermediazione della SIAE (la funzione di intermediazione è attribuita dalla legge alla SIAE in via esclusiva) l'amministrazione delle sue opere, o di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti.